

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) Denominazione

1.1. Il presente statuto (lo "**Statuto**") disciplina la società denominata "XENIA HOTELLERIE SOLUTION S.p.A. Società Benefit" (la "**Società**"), in breve "XENIA S.p.A. SB".

Articolo 2) Sede

2.1. La Società ha sede nel comune di Guardigliare (CH), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione cod. civ..

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero, nel rispetto di quanto previsto agli Articoli 20.5 e 20.6, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3) Oggetto

3.1. La Società opera come società benefit ai sensi della Legge 208 del 28 dicembre 2015.

3.2. La Società persegue inoltre finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, come disposto dall'art. 1 co. 376-384, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

3.3 La Società destina una parte dei propri utili netti di esercizio in una misura di anno in anno definita dal consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto previsto agli Articoli 20.5 e 20.6 e approvata dall'assemblea degli azionisti, all'"Ente Morale Cottolengo Piccola Casa Della Divina Provvidenza" di Torino, cooperando con lo stesso Ente per le finalità di beneficio comune.

3.4. La Società ha per oggetto:

- a) l'attività di agente di viaggio e tour operator;
- b) l'attività di travel manager;
- c) l'attività di travel management consultant;
- d) l'esercizio dell'attività di consulenza alberghiera ed aziendale per il Travel. La società potrà fondare e gestire network e consorzi per e con aziende alberghiere e/o Agenzie Di Viaggi e Tour Operator, anche previa registrazione di appositi marchi, anche in Franchising;
- e) l'Attività di Organizzazione di Eventi, Meeting e Congressi;
- f) la costruzione, in economia e/o in appalto, l'acquisto, la vendita, l'impianto, la gestione, l'affitto, sia in qualità di locatore che di locatario, di pubblici esercizi, di alberghi con o senza ristorante, di villaggi turistici con o senza ristorante, di campeggi con o senza ristorante, di ristoranti, di bar, di catering, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, di locali in genere, di aziende agrituristiche;
- g) l'esercizio di qualunque altra attività affine o connessa con quelle indicate in precedenza.

Le suddette attività potranno essere svolte dalla società anche in Franchising, sia in qualità di Franchisee che di Franchisor.

3.5. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico e associazioni

con attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati, ovvero direttamente o indirettamente ad essa collegata; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo. In ogni caso con divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385) e al T.U. sull'intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il "TUF").

3.6. Tutte le suddette attività potranno essere esercitate anche all'estero o nei confronti di clienti esteri.

3.7. La Società persegue finalità di beneficio comune i cui scopi sono – in particolare – l'accoglienza, l'ospitalità, la scolarizzazione, le cure sanitarie e l'assistenza rivolte agli indigenti, alle persone in difficoltà, ai disabili, agli anziani, agli emarginati e a chiunque si trovi in condizioni di povertà. La Società, principalmente, perseguirà finalità di beneficio comune: per l'accoglienza di indigenti, persone anziane sole, persone diversamente abili, persone bisognose in genere; per l'assistenza sanitaria di persone indigenti; per la scolarizzazione e la formazione di chiunque si trovi nella condizione di povertà educativa.

3.8. La Società potrà usufruire dei benefici delle leggi agevolative vigenti e future.

Articolo 4) Durata

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5) Capitale e azioni

5.1. Il capitale sociale è di euro 1.609.500 (un milione seicentonovemila cinquecento), suddiviso in n. 3.219.000 (tre milioni duecentodiciannovemila) azioni, prive di valore nominale.

5.2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, cod. civ..

5.3. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

5.4. Le azioni e ogni altro strumento finanziario emesso dalla Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 6) Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o cum warrant e warrant.

6.3. La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al consiglio di amministrazione.

6.4. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7) Identificazione degli azionisti

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5 per cento del capitale

sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, TUF.

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno l'1,25 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del Libro Soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 8) Diritto di recesso

8.1. Il recesso spetta ai soci nei soli casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In particolare, possono esercitare il suddetto diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

8.2. Il recesso non è consentito quando siano stati deliberati la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III - COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9) Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis, TUF.

9.2. Ai fini del presente Articolo:

(i) per "**partecipazione**", si intende una quota (detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona) delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per "**partecipazione rilevante**", si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5 per cento, del 10 per cento, del 15 per cento, del 20 per cento, del 25 per cento, del 30 per cento, del 50 per cento, del 66,60 per cento e del 90 per cento del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa primaria e secondaria applicabile;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per "**capitale sociale**" si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute.

9.3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti deve essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..

9.6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai

fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10) OPA Endosocietaria

10.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione (la "**Disciplina Richiamata**").

10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106, comma 1-bis (la "**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 3, lett. a), e comma 3-bis, TUF, oppure nell'ipotesi di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF.

10.4. Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, e fintanto che la Società si qualifichi come PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lett. b), TUF, non si applica.

10.5. L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione è preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,50 per cento del capitale sociale con diritto di voto.

10.6. Gli articoli 108 e 111, TUF, e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni dello Statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente Articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7. L'articolo 111 TUF trova applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90 per cento del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

10.8. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90 per cento del capitale sociale o al 90 per cento degli strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o dello Statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111, TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.10. Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.8 dello Statuto ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina, entro 90 giorni (o entro il diverso termine definito con il gestore del mercato), un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un

corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi 6 mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter, cod. civ..

10.11. La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 11) Competenze dell'assemblea

11.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

11.2. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.), è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11.4. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari all'Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90 per cento dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applica a qualunque deliberazione della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente Articolo 11.4.

11.5. L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 12) Convocazione

12.1. L'assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2. L'assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge e, in ogni caso, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.3. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Corriere della Sera”, “Il Fatto Quotidiano” oppure “Sole 24 Ore”, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società.

12.4. Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5. I soci che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli

ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13) Intervento all'assemblea

13.1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui la legge concede il diritto di intervento.

13.2. La legittimazione all'esercizio del voto derivante da azioni della Società ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.2. Nell'avviso di convocazione può essere disposto che l'assemblea si svolga per esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, senza indicazione di un luogo fisico nel quale possano recarsi coloro che intendono intervenire all'assemblea.

14.3. Fatta eccezione per quanto sia diversamente previsto nello Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15) Rappresentanza in assemblea

15.1. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16) Svolgimento dell'assemblea

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in mancanza, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17) Verbale dell'assemblea

17.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18) Consiglio di amministrazione

18.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri. L'assemblea determina il numero dei membri del consiglio di amministrazione e la durata della carica.

18.2. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-quinquies, TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (ciascuno, l'“**Amministratore Indipendente**” e, congiuntamente, gli “**Amministratori Indipendenti**”).

18.3. Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

18.4. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e sino alla data di approvazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, l'assemblea dei soci, a maggioranza, può nominare da uno a tre osservatori all'interno del consiglio di amministrazione (“**Board Observer**” oppure “**Osservatore**”), determinandone il relativo compenso; l'assemblea procede alla nomina a fronte della dichiarazione, da parte del relativo Osservatore, di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, quali previste dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per i componenti del consiglio di amministrazione e, comunque, in condizioni di conflitto di interessi. All'Osservatore così nominato è riconosciuto il diritto di ricevere lo stesso *set* di informazioni fornite agli, o in possesso degli, amministratori in vista o nel contesto di una riunione del consiglio di amministrazione, nonché il diritto ad essere invitato alle riunioni mediante il medesimo avviso di convocazione spedito agli amministratori. In caso di riunione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 20.3 dello Statuto, è fatto impegno per gli amministratori di fare tutto quanto possibile affinché l'Osservatore possa partecipare (eventualmente da remoto) alla riunione e, in ogni caso, tenerlo esattamente allineato sugli esiti. L'Osservatore può richiedere la documentazione resa disponibile ai consiglieri ai fini delle riunioni del consiglio di amministrazione, può fare domande, prendere parte alle discussioni sui punti posti all'ordine del giorno, e può far trascrivere dichiarazioni sul verbale; all'Osservatore non spetta il diritto di voto. L'Osservatore così nominato rimane in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

Articolo 19) Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione di nomina, sino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

19.2. Fino a quando le azioni della Società siano negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

19.4. Le liste con un numero di candidati superiore a tre devono contenere ed espressamente indicare almeno un candidato che abbia i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

19.5. Unitamente alle liste devono essere depositati:

- a) l'identificazione dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della rispettiva percentuale di partecipazione al capitale sociale;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione dalla normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto, pro tempore vigenti;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

f) un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

19.6. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) più di una lista. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista deve essere prodotta al momento del deposito della lista stessa.

19.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.9. Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

19.10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.12. Non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13 Qualora con i candidati eletti mediante le modalità sopra indicate non sia ottenuta la nomina di amministratori indipendenti ai sensi dello Statuto e della normativa applicabile, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti viene sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, in base al numero di voti da ciascuna lista ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto dello Statuto e della normativa applicabile. Qualora, anche svolgendo la predetta procedura, non si ottenga il risultato prescritto, la sostituzione è effettuata con deliberazione assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso degli occorrenti requisiti.

19.14. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga un numero di voti pari a quello necessario per conseguire la maggioranza richiesta dalla legge per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

19.15. Per la nomina degli amministratori che, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la necessità della elezione di un amministratore indipendente, ai sensi dello Statuto e della normativa applicabile.

19.16. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

19.17. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ, purché la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e vi sia la presenza di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza.

Articolo 20) Adunanze del consiglio di amministrazione

20.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica (ivi inclusi gli Amministratori Indipendenti), fermo restando che i consiglieri delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

20.3. In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti.

20.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni), in deroga a quanto previsto dagli Articoli 20.4 e 22 e fermo restando quanto disposto dal successivo Articolo 20.6, il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza ed il voto favorevole di tutti gli Amministratori Indipendenti in carica sulle materie di seguito elencate in via tassativa ed esaustiva (le "**Materie Consiliari Riservate**"):

- (i) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente il 25% (venticinque per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447, cod. civ.;
- (ii) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con attribuzione del diritto di opzione ai soci, di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente il 30% (trenta per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447, cod. civ.;
- (iii) proposta all'assemblea dei soci per il compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e/o scorporo, ove non concluse con o tra società controllate dalla Società e/o

che, pur non comportando una modifica formale dell'oggetto sociale, consentano alla Società, direttamente o indirettamente, l'esercizio di attività che ne pregiudichino in modo significativo e diretto le condizioni economiche e patrimoniali;

- (iv) delibere aventi ad oggetto la cessione, il trasferimento, il conferimento o la dismissione di *asset* strategici, per tali intendendosi quegli *asset* la cui dismissione comporti una riduzione pari almeno al 30% del (a) totale delle attività o (b) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato;
- (v) proposte all'assemblea dei soci di modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente un innalzamento della soglia per la presentazione delle liste da parte dei soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- (vi) proposta all'assemblea dei soci di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6), cod. civ.;
- (vii) delibere aventi ad oggetto operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- (viii) proposta all'assemblea dei soci di, o delibera di, trasferimento della sede legale della Società in un Comune situato al di fuori del territorio della Regione Abruzzo;
- (ix) proposta all'assemblea dei soci relativa all'autorizzazione alle acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (x) delibere per autorizzare l'espressione del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle società controllate (ove presenti), per le delibere rientranti nelle materie di competenza dell'assemblea delle controllate di cui ai punti (iii), (vi) e (vii) che precedono;
- (xi) determinazione della misura degli utili netti di esercizio da destinare all'"Ente Morale Cottolengo Piccola Casa Della Divina Provvidenza" di Torino ai sensi di quanto previsto all'Articolo 3.3;
- (xii) proposte all'assemblea dei soci di modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente la modifica o la rimozione delle previsioni che precedono.

Le materie sopra elencate sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione né a singoli amministratori né ad eventuali comitati esecutivi.

20.6. Le disposizioni di cui all'Articolo 20.5 e, dunque, le previsioni circa le Materie Consiliari Riservate e le maggioranze qualificate richieste per l'approvazione delle relative deliberazioni, trovano applicazione unicamente nel caso in cui tutti gli Amministratori Indipendenti in carica siano stati nominati su designazione (x) di un azionista che detenga oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della Società e/o (y) di un azionista della Società che sia un soggetto, ente o società controllato, ai sensi dell'Articolo 2359, comma 1 e comma 2, del codice civile, da una o più amministrazioni pubbliche come definite dall'Articolo 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

20.7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.8. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

20.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.10. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 18.4, il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21) Poteri di gestione

21.1. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2. Al consiglio di amministrazione è data, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 22) Delega di attribuzioni

22.1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste in materia per le adunanze del consiglio di amministrazione.

22.3. Il Consiglio nomina i componenti di un "Comitato Benefit", composto da un minimo di due ad un massimo di cinque componenti, scelti anche tra persone non soci o estranei agli organi sociali, a cui è affidato il compito di perseguire la finalità di beneficio comune.

22.4. Il numero dei componenti, la durata della carica e ogni altro aspetto relativo al funzionamento del Comitato Benefit sono regolati dal consiglio con apposito regolamento.

Articolo 23) Rappresentanza della Società

23.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore delegato.

23.2. In caso di nomina di altri consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

23.3. La rappresentanza della Società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24) Compensi degli amministratori

24.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione tra i propri componenti. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

24.4. Qualora fossero costituiti comitati, ai membri degli stessi, può essere assegnata una componente aggiuntiva di compenso.

Articolo 25) Collegio sindacale

25.1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti i quali rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

25.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile,

nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

25.3. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26) Nomina e sostituzione dei sindaci

26.1. Fino a quando le azioni della Società siano negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

26.3. Unitamente alle liste devono essere depositati:

- a) l'identificazione dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della rispettiva percentuale di partecipazione al capitale sociale;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione dalla normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto, pro tempore vigenti;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;
- e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) più di una lista. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista deve essere prodotta al momento del deposito della lista stessa.

26.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.7. Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

26.8. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

- sono eletti quali sindaci effettivi i primi due candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti e il primo candidato (che assume la presidenza del collegio sindacale) della lista che risulta seconda per numero di voti, la quale sia stata presentata dai soci che non siano collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su

mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

- sono eletti quali sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che ottiene il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che risulta seconda per numero di voti, la quale sia stata presentata dai soci che non siano collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

26.9. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.10. Non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.11. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga un numero di voti pari a quello necessario per conseguire la maggioranza richiesta dalla legge per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

26.12. Per la nomina dei sindaci che, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

26.13. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.14. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

26.15. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del collegio sindacale, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

26.16 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

Articolo 27) Revisione legale dei conti

27.1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO

Articolo 28) Esercizi sociali e bilancio

28.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.